

REGOLAMENTO (CEE) N. 2023/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1992

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1755/92⁽⁴⁾, ha fissato, per la campagna 1992/1993, un limite di garanzia equivalente ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodoro pari ad un volume di pomodori freschi di 6 596 787 t;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁶⁾, fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del citato regolamento, a partire dalla campagna 1992/1993 il prezzo minimo da versare al produttore deve essere adattato in funzione del tenore di estratto secco solubile della materia prima utilizzata per la fabbricazione di concentrato, di succo e di fiocchi di pomodoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2022/92 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del versamento del prezzo minimo ai produttori di taluni pomodori in funzione del tenore di estratto secco solubile;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e i succhi di pomodoro, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con i paesi terzi; che, in base alla logica del sistema del limite, l'aiuto può essere fissato, in questo stadio, solamente a titolo provvisorio;

considerando che, in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione, l'aiuto alla produzione e il prezzo minimo comuni sono applicabili in Spagna e in Portogallo a decorrere dalla campagna 1992/1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I e
- b) l'aiuto provvisorio alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II

figurano nei suddetti allegati.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(²) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

(³) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

(⁴) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 25.

(⁵) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

(⁶) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

(⁷) Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.